

Procedura di stabilizzazione ex art. 1, comma 519, della l. n. 296 del 2006 - Rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In materia di pubblico impiego privatizzato, non è consentita, in favore di dipendenti già in servizio a tempo indeterminato, la stabilizzazione ex art. 1, comma 519, della l. n. 296 del 2006, norma introduttiva di un regime speciale di reclutamento volto a sanare situazioni di precariato già sorte o in via di consolidamento, che costituisce l'interesse pubblico idoneo a giustificare, nei casi tassativi individuati, l'assunzione in deroga al concorso pubblico, con esclusione di operazioni di mero reinquadramento migliorativo di soggetti già dipendenti della P.A. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione d'appello che, in accoglimento dell'impugnazione della ASL, aveva rigettato la domanda del lavoratore - già dipendente dell'Azienda, sia pure con qualifica inferiore di accertamento della nullità del contratto di lavoro a tempo indeterminato concluso all'esito di una procedura di stabilizzazione).

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 25237 del 19/09/2024 (Rv. 672469-01)